

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in
Roma il 17 gennaio 2013, ha adottato la
seguente decisione:

1° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Salvatore MEZZACAPO; - Componente supplente: Prof. Alfonso CELOTTO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Giuseppe GUALTIERI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI €70.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI GIANELLO MATTEO, CANNAVARO PAOLO E GRAVA GIANLUCA, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

2. RICORSO DEL CALC. GRAVA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

3. RICORSO DEL CALC. CANNAVARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

4. RICORSO DEL CALC. GIANELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

Pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Matteo Gianello, Paolo Cannavaro, Gianluca Grava e S.S.C. Napoli S.p.A. nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. uff. n. 55 del 18 dicembre 2012, così provvede:

a) Conferma il capo della decisione impugnata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità di Matteo Gianello in relazione alla violazione di cui agli artt. 1 e 6 CGS; dichiara altresì la responsabilità di Matteo Gianello ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS così diversamente qualificata la sua condotta in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010.

b) Afferma la responsabilità oggettiva della società SSC Napoli Sp,A. in relazione a tutte le violazioni di cui alla lettera a) ascritte al proprio tesserato Matteo Gianello;

c) Condanna, per l'effetto, Matteo Gianello per le violazioni di cui alla precedente lettera a) alla squalifica di mesi 21;

d) Condanna la società SSC Napoli S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni sopra indicate, all'ammenda di €50.000,00;

e) Assolve i calciatori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava dall'accusa della violazione dell'art. 7, comma 7, CGS in relazione alla gara Sampdoria/Napoli perché il fatto non sussiste e conseguentemente esclude la responsabilità oggettiva della SSC Napoli S.p.A. a tale titolo contestata;

f) Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate;

g) Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

2° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; - Componenti supplenti: Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Alfonso CELOTTO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Giuseppe GUALTIERI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI €10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, FURLAN CLAUDIO, AGOSTINELLI ANDREA E DEI DAVID, IN RELAZIONE ALLA GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia) in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di punti 1 da scontare nella corrente Stagione Sportiva.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALC. ZAMBONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calc. Zamboni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete